PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Art. 5

(Procedure per la concessione dei prestiti e per la liquidazione del concorso statale). La concessione dei prestiti di cui al presente decreto nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e la liquidazione del concorso statale negli interessi sui prestiti medesimi si effettuano con le modalità e le procedure di cui all'articolo 19, primo e terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, quando l'importo del prestito non superi lire 5 milioni

La liquidazione del concorso statale per i prestiti di cui al presente decreto nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si effettua con le modalita' e le procedure di cui al terzo comma dell'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, quando l'importo del prestito non superi lire 5 milioni.

Versione in vigore dal 2 ottobre 1969, non più in vigore dal 30 novembre 1969 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore delle aziende agricole danneggiate da calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche
Estremi	Decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-delle-aziende-agricole-danneggiate-da-calamita/art-5-procedure-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

per-la-concessione-dei-prestiti-e-per-la-liquidazione-del/versione/0